

Comune di San Gennaro Vesuviano
(Città Metropolitana di Napoli)

N. 48/2020 del 12 novembre 2020	Divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali in tutto il territorio comunale.
--	---

IL SINDACO

Premesso:

- che è consuetudine bruciare all'aperto ramaglie provenienti dalle attività di potatura delle piante nonché residui vegetali come erbacce e fogliame, paglia, sfalci e potature provenienti dalle attività di pulizia di fondi agricoli, orti e giardini;
- che la bruciatura di tali sostanze di origine vegetali provoca l'emissione nell'atmosfera di fumi contenenti sostanze incombuste, che provocano inquinamento, problemi igienici ambientali ma soprattutto è alla base di un serio rischio di incendi;

Considerato che:

- al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico il Sindaco, quale Autorità competente, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento dei predetti limiti,
- soprattutto in questo particolare periodo di pandemia la presenza di fumi nell'ambiente incide enormemente ed in maniera negativa sulla salute delle persone;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;

Visti:

- la Legge 21.11.2000, n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi, ed in particolare l'art. 3 comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- la L. n. 116 dell'11/08/2014;
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e ss. mm. ed ii.;
- il nuovo Codice della strada con particolare riferimento all'Art. 29 comma 1/3.

Rilevato che con delibera di G.R. n. 282 del 09/06/2020 è stato approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2020-2022. Con allegati".

Visti

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania con D.D. nr. 123 del 23/06/2020, pubblicato sul Burc n. 134 in data 29/06/2020, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di GRAVE PERICOLOSITA per gli incendi boschivi — anno 2020" sul territorio della Regione Campania dal 1 luglio al 30 settembre 2020 con il quale si invitano le Prefetture a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni ad emanare specifiche ordinanze preordinate alla prevenzione degli incendi;
- Il Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Attesa la propria competenza,

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E PRIVATI NONCHÉ LA COMBUSTIONE DI QUALSIASI RESIDUO VEGETALE AGRICOLO E FORESTALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;

E' FATTO ALTRESI' DIVIETO al fine della prevenzione degli incendi lungo tutte le strade, e nelle campagne di:

- ✓ accendere fuochi di ogni genere;
- ✓ gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- ✓ usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- ✓ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- ✓ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- ✓ esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici (se non espressamente autorizzati).

AVVERTE

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.lgs. n° 267/2000 e dell'art. 650 del C.P.;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

La polizia municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gennaro Vesuviano.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente ordinanza sia trasmessa: al Comando di Polizia Municipale; al Comando Stazione Carabinieri di San Gennaro Vesuviano; alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli; al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ottaviano.

- che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Dalla residenza comunale, li 12 novembre 2020



IL SINDACO

dott. Antonio Russo



COMUNE DI S. GENNARO VESUVIANO
Città Metropolitana di Napoli
UFFICIO MESSI

Dichiaro che il presente atto è stato pubblicato
all'Albo online dal 12-11-2020 al 22-11-2020
Reg. N. 631

MESSO COMUNALE
(Pisano Giuseppe)

Il Messo-